

**REGOLAMENTO DELLE PROVE D'ESAME DI IDONEITA' ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
DI AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE DI CUI AL D.M. 300/90**

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito di quanto previsto dal D.M. 300/90, le modalità di svolgimento delle prove di idoneità presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Biella e Vercelli (di seguito Camera di Commercio) ai fini dell'esercizio dell'attività di Agente di Affari in Mediazione.

Art. 2 – Commissione esaminatrice

In presenza di candidati, la Commissione si riunisce almeno una volta all'anno.

Art. 3 – Domanda di ammissione all'esame

1. L'iscrizione all'esame di idoneità avviene mediante presentazione di apposita domanda, redatta in bollo su modello reperibile presso la Camera di commercio o scaricabile dal suo portale web, entro il termine che verrà indicato sul sito della Camera di commercio per ciascuna sessione d'esame. Il modello dovrà essere sottoscritto con firma semplice del candidato e trasmesso corredato degli allegati obbligatori (fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, attestazione del versamento del diritto di segreteria, attestato di frequenza del corso professionale).

2. Il candidato giudicato non idoneo può accedere ad una nuova sessione d'esame solo decorsi 6 mesi dalla notifica dell'esito dell'esame precedente. Per accedere alla nuova sessione d'esame il candidato dovrà ripresentare la domanda con le modalità di cui al precedente comma.

Art. 4 – Prove d'esame

La data e l'ora fissate per le prove nonché la sede camerale prescelta per il loro espletamento (sede legale: Piazza Risorgimento n. 12, Vercelli oppure sede secondaria: Via Aldo Moro n. 15, Biella) vengono comunicate ai candidati con congruo anticipo. I candidati dovranno presentarsi muniti di documento d'identità in corso di validità.

Art. 5 – Modalità di comportamento da tenere durante le prove d'esame

Durante lo svolgimento delle prove non è consentito consultare libri o appunti personali e utilizzare proprio materiale cartaceo. Non è consentito l'uso di dispositivi elettronici in grado di mettere in contatto il candidato con soggetti terzi, quali cellulari, personal computer o altro, pena l'esclusione dall'esame.

Ai candidati non è altresì consentito allontanarsi dall'aula dell'esame fino alla conclusione delle prove stesse, salvo esplicita autorizzazione del Presidente della Commissione.

Art. 6 – Assenza alle prove d'esame

L'assenza per motivi di salute può essere giustificata per una sola volta con certificato medico attestante lo stato di malattia nel giorno stabilito per l'esame. Il certificato medico deve essere presentato all'ufficio



competente della Camera di Commercio entro 5 giorni dalla data fissata per le prove d'esame.

Il candidato la cui assenza risulti giustificata viene convocato d'ufficio a sostenere l'esame nella sessione immediatamente successiva, senza dover presentare alcuna nuova domanda di ammissione e senza dover corrispondere alcun ulteriore diritto.

Il candidato la cui assenza risulti invece ingiustificata dovrà presentare una nuova istanza di partecipazione all'esame con le modalità di cui all'art. 3, comma 1.

Art. 7 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo camerale.

I competenti uffici provvederanno a darne ampia diffusione tramite inserimento nel sito camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianpiero Masera)

IL PRESIDENTE
(Dr. Alessandro Ciccioni)

"Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/93"